

Condizioni generali di assicurazione (CGA). wau-miau.

wau-miau, un marchio dell'Europea Assicurazione Viaggi ERV
St. Alban-Anlage 56, casella postale, 4002 Basilea
+41 58 275 28 28, info@wau-miau.ch, www.wau-miau.ch/it

Condizioni generali d'assicurazione (CGA)

Per facilitare la lettura, questo testo è stato redatto al maschile; tuttavia qualsiasi riferimento a persone comprende senza distinzione soggetti di sesso maschile e femminile.

- 1 Disposizioni generali**
- 2 Assicurazione contro le malattie e gli infortuni**
- 3 Servizio Lost & Found**
- 4 Glossario**

Tipologie di pacchetto

Per il diritto alle prestazioni il contratto d'assicurazione concluso è determinante. I limiti delle spese e la franchigia valgono per un anno civile. Salvo indicazioni contrarie, le prestazioni sono assicurate in maniera illimitata.

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni	wau-miau basic	wau-miau clever	wau-miau optima
Somma d'assicurazione	illimitata		
Franchigia per anno civile	in conformità con la polizza		
Copertura dei costi	90% dei costi (previa deduzione della franchigia)		
Copertura di base <ul style="list-style-type: none">Cure veterinarie e farmaciTest diagnostici ed esami radiologiciInterventi chirurgiciCosti di vitto e alloggioSupplementi in caso di emergenze	✓ ✓ 200.– –	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓
Trasporto Recupero, soccorso, trasporto di emergenza	–	500.–	800.–
Riabilitazione Chiropratica, fisioterapia manuale/strumentale	–	500.–	800.–
Komplementär-/Alternativmedizin Agopuntura, osteopatia, biorisonanza, fitoterapia, omeopatia	–	500.–	800.–
Prevenzione Castrazione chirurgica, vaccinazioni obbligatorie	–	300.–	300.–
Odontoiatria Patologie dentali e mascellari/mandibolari	–	300.–	300.–
Chemioterapia e radioterapia Chemioterapia e radiazioni per il trattamento di tumori	–	–	5000.–
Malattie ereditarie e malattie legate alla razza Trattamento di malattie ereditarie e di malattie legate alla razza	–	–	5000.–
Prestazioni complementari <ul style="list-style-type: none">EutanasiaAlimentazione speciale su prescrizioneServizio Lost & Found (servizio di assistenza in caso di animali scomparsi)	–	–	300.–

Dati in CHF

Le seguenti disposizioni generali e il glossario valgono per tutte le tipologie di pacchetto.

1 Disposizioni generali

1.1 Stipulante e animali assicurati

- A L'assicurazione è valida, se lo stipulante ha domicilio ai sensi del diritto civile e dimora abituale in Svizzera.
- B È assicurato l'animale indicato nella polizza assicurativa.
- C Possono essere assicurati i cani e i gatti detenuti in Svizzera. Nel caso in cui lo stipulante dovesse richiedere di spostare il suo domicilio fuori dalla Svizzera, la copertura assicurativa cessa a partire dalla data di partenza dalla Svizzera.
- D L'assicurazione non è applicabile agli animali detenuti per essere allevati a titolo professionale secondo l'Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn).

1.2 Ambito di applicazione e cessazione del contratto oltre i termini stabiliti

- A Salvo disposizioni contrarie, l'assicurazione è valida in tutto il mondo.
- B Se il contratto è risolto prematuramente per un motivo legale o contrattuale, l'ERV rimborsa i premi non utilizzati, a meno che lo stipulante non disca il contratto in caso di sinistro e il contratto non sia in vigore da meno di 12 mesi al momento dell'estinzione.
- C Il contratto termina in caso di decesso dell'animale assicurato. Per il rimborso del premio occorre presentare all'ERV un documento ufficiale o una dichiarazione del veterinario.
- D Ai sensi della cifra 3, la scomparsa di un animale deve essere immediatamente notificata. Se entro due mesi è comprovato che l'animale assicurato non è stato ritrovato, quest'ultimo è ritenuto scomparso. Al decorrere dei due mesi il contratto sarà risolto (data di cessazione del rischio assicurato).
- E L'obbligo dell'ERV di erogare prestazioni si estingue a fine contratto. Ciò vale

anche per i casi d'assicurazione pendenti. In tali casi è determinante anche la relativa data della cura.

1.3 Pagamento dei premi, modifica del contratto e aumento del premio con l'avanzare dell'età dell'animale

- A I premi devono essere corrisposti entro la data indicata sulla fattura. Se i premi non sono corrisposti entro la rispettiva scadenza, l'ERV sollecita lo stipulante al pagamento entro un adeguato periodo dilatorio per iscritto o in un'altra forma testuale. A seguito della scadenza del periodo dilatorio, viene sospeso l'obbligo di versare le prestazioni per i sinistri che si verificano a datare dalla scadenza del termine di diffida fino al pagamento integrale dei premi.
- B Lo stipulante può richiedere una modifica del contratto. L'ERV è autorizzata a richiedere allo stipulante documenti/informazioni per l'esame del rischio e, sulla base di questi, può rifiutare la modifica del contratto.
- C Fino al compimento dell'undicesimo anno di età dell'animale assicurato, la scadenza dei premi è adattata alla classe di età immediatamente superiore. Ciò non dà diritto ad una disdetta dopo il termine di disdetta contrattuale di tre mesi.

1.4 Cambio di proprietario e di detentore

- A Nel caso in cui l'animale assicurato sia venduto, scambiato, regalato o cambi detentore, l'ERV deve essere avvisata dallo stipulante per iscritto entro 14 giorni dell'avvenuta modifica. I diritti e gli obblighi del presente contratto sono trasferiti al nuovo proprietario risp. detentore.
- B Il nuovo proprietario risp. detentore ha la possibilità, entro 30 giorni dall'avvenuto passaggio di proprietà, di rinunciare a farsi carico dell'assicurazione. L'ERV ha altresì il diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dopo aver preso atto del passaggio di proprietà. Il contratto termina al più presto 30 giorni dopo la disdetta.

1.5 Obblighi in caso di sinistro

- A In caso di sinistro, rivolgersi al Servizio sinistri dell'ERV, casella postale, CH-4002 Basilea. Notificare il sinistro online sul sito www.erv.ch/wau-miau-sinistro.
- B Lo stipulante, sia prima che dopo il sinistro, deve fare tutto il possibile per evitarlo o ridurne l'entità ed accertarlo.
- C All'assicuratore
 - vanno fornite tempestivamente le informazioni richieste,
 - vanno consegnati i documenti necessari e
 - vanno indicate le coordinate di pagamento (IBAN del conto bancario o del conto postale).
- D In caso di malattia o infortunio, occorre rivolgersi il prima possibile a un veterinario e seguirne le prescrizioni. Su richiesta dell'ERV, lo stipulante mette a disposizione i referti del veterinario necessari per esaminare il caso. Il veterinario deve essere esonerato dal rispetto del segreto professionale nei confronti dell'ERV. L'ERV può, a proprie spese, far controllare un animale da un veterinario di fiducia o da un prestatore di servizi di sua scelta.
- E I casi di sinistro, i cui referti di infortunio o malattia sono oggetto di controversia, vengono sottoposti alla valutazione di una facoltà di medici veterinari in Svizzera.
- F In presenza di una violazione colposa degli obblighi in caso di sinistro, l'assicuratore ha il diritto di decurtare l'indennizzo dell'importo di cui sarebbe stato ridotto se l'assicurato avesse agito conformemente alle condizioni.
- G L'obbligo dell'assicuratore di erogare prestazioni decade se vengono rilasciate intenzionalmente dichiarazioni false, se vengono omessi determinati fatti o se non vengono adempiuti gli obblighi stabiliti e ne conseguono danni per l'assicuratore.

1.6 Pretese nei confronti di terzi

- A Se lo stipulante è stato risarcito da terzi responsabili o dal loro assicuratore, in base al presente contratto non ha diritto ad alcun indennizzo. Se l'ERV è stata citata in giudizio al posto del responsabile civile, lo stipulante è tenuto a cedere all'ERV le sue pretese di risarcimento di responsabilità civile fino a concorrenza dell'importo delle spese sostenute.
- B In caso di assicurazione multipla (assicurazione facoltativa oppure obbligatoria), l'ERV eroga le prestazioni in via sussidiaria, a meno che anche le condizioni dell'altro assicuratore non contemplino una clausola di sussidiarietà. In tal caso si applicano le disposizioni di legge sulla doppia assicurazione.
- C Se sono state stipulate più assicurazioni con società concessionarie, le spese vengono rimborsate soltanto una volta nella loro totalità.

1.7 Altre disposizioni

- A Le prestazioni corrisposte ingiustamente dall'ERV devono essere rimborsate alla stessa unitamente alle relative spese insorte entro 30 giorni dalla presa d'atto.
- B I diritti cadono in prescrizione 5 anni dopo il verificarsi del sinistro.
- C Detenzione, ricovero e cura dell'animale assicurato devono rispettare la Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) e l'Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn).
- D Le modifiche di indirizzo devono essere comunicate immediatamente all'ERV. In caso di mancato recapito del contratto d'assicurazione o dell'avviso di premio, l'obbligo dell'ERV di erogare le prestazioni viene sospeso per i sinistri che si verificano a datare dalla scadenza del precedente anno assicurativo fino al pagamento integrale dei premi.
- E Di regola, l'ERV eroga le prestazioni in CHF. Per la conversione di valute estere si applica il tasso di cambio in vigore nel giorno in cui la persona assicurata ha sostenuto tali costi.
- F Con il rimborso del sinistro da parte dell'ERV, lo stipulante cede su base forfettaria e automaticamente all'ERV il proprio credito derivante dal contratto d'assicurazione.
- G L'ERV offre una copertura assicurativa ed è tenuta a soddisfare richieste di risarcimento danni o altri tipi di clausole beneficiarie solo nella misura in cui, così facendo, non venga violata alcuna sanzione o limitazione sancita dalle risoluzioni ONU, né alcuna sanzione commerciale o economica comminata dalla Svizzera, dall'Unione europea, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti d'America.

1.8 Traduzioni

In caso di dubbi a livello di interpretazione e contenuto, fa fede esclusivamente la versione tedesca di tutta la documentazione.

2 Assicurazione contro le malattie e gli infortuni

2.1 Prestazioni ed eventi assicurati

A Previa deduzione della franchigia annuale, in caso di infortunio o malattia dell'animale assicurato, l'ERV si fa carico del 90% delle spese sottoelencate fino a concorrenza dell'importo massimo concordato contrattualmente per evento e anno civile (elenco conclusivo). La quota di spese e la franchigia sono a carico dello stipulante.

- a) Spese per cure veterinarie presso un veterinario riconosciuto in Svizzera o in Europa, ambulante o stazionario;
- b) Attività diagnostiche e esami radiologici;
- c) Interventi chirurgici;
- d) Farmaci e ausili medici - restano determinanti le liste di farmaci veterinari dell'Istituto di farmacologia e tossicologia veterinaria e Swissmedic;
- e) Costi di vitto e alloggio in ambulatorio o in ospedale;
- f) Supplementi in caso di emergenze;

Trasporto

g) Recupero e soccorso dell'animale, nonché trasporto di emergenza in ambulanza per animali;

Riabilitazione

- h) Chiropratica;
- i) Fisioterapia manuale/strumentale;

Medicina complementare/alternativa

- k) Agopuntura;
- l) Osteopatia;
- m) Biorisonanza;
- n) Fisioterapia;
- o) Omeopatia;

Prevenzione

- p) Castrazione chirurgica;
- q) Vaccinazioni e dosi di richiamo obbligatorie;

Odontoiatria

r) Trattamento odontoiatrico per patologie dentali e mascellari/mandibolari;

Chemioterapia/radiazioni

s) Chemioterapia e radiazioni per il trattamento di cancri, tumori e linfomi;

Malattie ereditarie e malattie legate alla razza

t) Trattamento di malattie ereditarie e di malattie legate alla razza;

Prestazioni complementari

- u) Eutanasia: spese per l'eutanasia;
- v) Alimentazione speciale su prescrizione;
- w) Servizio Lost & Found.

Per il rimborso delle spese valgono per l'eutanasia e l'alimentazione speciale le disposizioni di cui alla cifra 2, per il servizio Lost & Found valgono le disposizioni di cui alla cifra 3.

B Complessivamente tali prestazioni sono limitate dalla rispettiva somma assicurata secondo la polizza e la tabella «tipologie di pacchetto» di queste CGA.

2.2 Termine di carenza - limitazione delle prestazioni tramite l'ERV

All'inizio dell'assicurazione durante il periodo di tempo sottoindicato, l'ERV non eroga alcuna prestazione:

- a) Infortunio: 10 giorni dall'inizio dell'assicurazione;
- b) Malattia: 30 giorni dall'inizio dell'assicurazione;
- c) Malattia cronica: 90 giorni dall'inizio dell'assicurazione;
- d) Malattie ereditarie e/o legate alla razza: 90 giorni dall'inizio dell'assicurazione.

2.3 Altre disposizioni

A **Tutte le prestazioni di cui alla cifra 2.1 devono essere efficaci, utili ed economiche e devono essere prescritte ed erogate da un veterinario riconosciuto.**

B In caso di infortunio o di malattia al fuori dell'Europa la copertura è limitata alle cure di emergenza durante i primi 60 giorni del viaggio. Non sussiste alcuna copertura assicurativa, se il detentore si reca all'estero con un animale già malato.

C L'ERV paga prestazioni veterinarie conformi alle condizioni di mercato. In caso di fatturazione esagerata, le prestazioni possono essere ridotte dall'ERV, previa presentazione di fatture per cure equivalenti. È considerato conforme alle condizioni di mercato il prezzo medio di cure dimostrabile tramite la consegna di tre fatture equivalenti di veterinari riconosciuti in Svizzera.

2.4 Esclusioni

L'assicurazione non copre:

- a) malattie, conseguenze di infortuni, invalidità, malattie ereditarie, malattie legate alla razza, malformazioni, infermità e malattie croniche insorte o evidenti prima dell'inizio dell'assicurazione, durante il termine di carenza o prima dell'upgrade dell'assicurazione (cfr. la cifra 1.3 B);
- b) spese veterinarie per visite di prevenzione nonché spese per la marcatura degli animali (ad es. applicazione di microchip);
- c) misure di prevenzione (ad es. protezione contro le zecche, sverminazione, detartrasi) - restano riservate le vaccinazioni e dosi di richiamo obbligatorie;
- d) interventi chirurgici di natura estetica (ad es. detartrasi) e le loro conseguenze nonché tutti gli interventi correttivi;
- e) trattamenti per il diabete, consulenza alimentare nonché ogni alimentazione orientata a questo fine e qualsiasi tipo di integratore alimentare - restano determinanti le liste sui farmaci veterinari dell'Istituto di farmacologia e tossicologia veterinaria o Swissmedic;
- f) gravidanza, cucciolata e le relative conseguenze, al di fuori dei casi legati a malattie (ad es. tagli cesari in caso di complicazioni durante il parto);

- g) le conseguenze di malattie infettive nel caso in cui l'animale non abbia ricevuto le vaccinazioni primarie;
- h) trattamenti di stati di stanchezza e sfinitimento, disturbi nervosi, psichici e psicosomatici, disturbi dello sviluppo e disturbi comportamentali (ad es. aggressività);
- i) danni arrecati all'animale da altri animali o da terzi soggetti a responsabilità civile e che comportano una responsabilità di diritto civile, nonché danni intenzionali provocati all'animale dal suo detentore;
- k) Compromissione della salute in seguito a gare o allenamenti in cui l'animale è in competizione con uno o molti altri animali (come nel caso di corse di levrieri);
- l) tutte le conseguenze di guerre, tumulti o movimenti di massa, terremoti, frane, inondazioni, valanghe o incidenti nucleari, fatta eccezione per le conseguenze dell'impiego dell'animale per la ricerca resp. soccorso di feriti nel caso in cui si verificano gli eventi menzionati;
- m) tutte le conseguenze dell'inosservanza della Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn), Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e l'Ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali (OFPAn);
- n) ogni supplemento sulle fatture, in particolare per le visite a domicilio, spese di spedizione (affrancatura e imballaggio), tasse di fatturazione nonché tasse d'ingiunzione;
- g) nuovi metodi di trattamento senza studi clinici.

2.5 Procedura in caso di sinistro

A Notificare il sinistro online sul sito www.erv.ch/wau-miau-sinistro.

B I seguenti documenti devono essere presentati all'ERV:

- Nel primo sinistro comunicato all'ERV: cartella clinica dalla nascita/trasferimento presso un nuovo veterinario
- La fattura originaria del veterinario pagata e dettagliata. La suddetta fattura deve contenere i seguenti dati: data della cura, indirizzo del detentore dell'animale, nome e marcatura dell'animale assicurato, la diagnosi, le prestazioni veterinarie erogate, i farmaci somministrati, l'ammontare della fattura per le rispettive prestazioni nonché l'indirizzo del veterinario curante,
- i giustificativi, le ricevute, e le prescrizioni rilasciate dal veterinario per l'animale assicurato.

C L'ERV può richiedere, a spese dello stipulante, la traduzione di documenti in lingua straniera in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese.

3 Servizio Lost & Found

A Prestazioni ed eventi assicurati

Il servizio Lost & Found è una prestazione che aiuta lo stipulante nella ricerca di animali assicurati scomparsi. La centrale per le chiamate di emergenza introduce le seguenti misure di ricerca:

- a) appello tramite radio locale;
- b) pubblicazione di un annuncio sulla stampa locale;
- c) deposito di una segnalazione di scomparsa presso il servizio cantonale animali smarriti e la banca dati online della STMZ, Centrale svizzera per animali smarriti SA www.stmz.ch. La ricerca dell'animale smarrito può raggiungere una durata massima di due mesi. Il diritto alle prestazioni sussiste solo a condizione che la centrale per le chiamate di emergenza venga informata entro 5 giorni dalla scomparsa dell'animale.

B La centrale per le chiamate di emergenza è disponibile in casi di emergenza e per informazioni con un servizio H24 al numero +41 44 655 18 18. Eroga i seguenti servizi:

- a) Organizzazione del recupero e del soccorso dell'animale ferito;
- b) Consulenza durante la scelta del veterinario appropriato o di una clinica veterinaria, nonché organizzazione di un relativo appuntamento dal veterinario;
- c) Consulenza prima della partenza all'estero sulle disposizioni per l'ingresso nel Paese e le normative doganali, le vaccinazioni necessarie ecc.

C Lo smarrimento di animali deve essere immediatamente notificato all'ERV.

4 Glossario

E Estero

La Svizzera e il Paese in cui lo stipulante ha un domicilio permanente non sono considerati Paesi esteri.

Europa

L'ambito di applicazione «Europa» comprende tutti gli Stati appartenenti al continente europeo, le isole del Mediterraneo e le isole Canarie, Madeira nonché gli Stati extraeuropei che si affacciano sul bacino del Mediterraneo. Il confine orientale a nord della Turchia è formato dalla catena montuosa degli Urali e dai seguenti Stati: Azerbaigian, Armenia e Georgia, anch'essi appartenenti all'ambito di applicazione «Europa».

F Franchigia

Un importo fisso della assicurazione malattie e infortuni di cui deve farsi carico lo stipulante in caso di sinistro. La franchigia si applica di volta in volta per anno civile.

G Gatti in libertà

I gatti in libertà hanno accesso all'aria aperta e circolano, a seconda delle necessità, sia all'aperto sia all'interno.

Gatto domestico

Vive esclusivamente nell'abitazione del suo detentore. Un balcone o una terrazza sono gli unici modi per accedere all'aria aperta.

I Infortunio

È considerato un infortunio l'effetto improvviso, non previsto e dannoso di un fattore esterno insolito sul corpo dell'animale. Tale effetto pregiudica la salute fisica dell'animale e richiede una visita medica o un trattamento presso un veterinario.

M Malattia

È considerata una malattia qualsiasi pregiudizio alla salute fisica, che non sia conseguenza di un infortunio e che richieda una visita medica o un trattamento presso un veterinario.

Malattia cronica

Si definiscono malattie croniche le malattie che non si debellano entro 100 giorni dal primo trattamento. Tutti i trattamenti devono essere attinenti l'uno all'altro.

Malattie ereditarie

Sono definite malattie ereditarie le malattie e anomalie che si presentano con alta frequenza nella stessa linea familiare o tramite cosiddette nuove mutazioni, ovvero la comparsa di modifiche del patrimonio genetico, che colpiscono complessivamente il genere fino ad allora immune. Una malattia del genere (ad es. displasia del gomito e displasia dell'anca) può presentarsi in un momento qualsiasi della vita dell'animale che ne è affetto, quindi anche alla nascita. Una predisposizione genetica è equiparata ad una malattia ereditaria.

Malattie legate alla razza

Le malattie legate alla razza sono patologie che si presentano con particolare frequenza in una determinata razza. Possono essere riconducibili a diverse cause, per esempio una predisposizione genetica in una razza che favorisce la rispettiva malattia. Una malattia del genere può presentarsi in un momento qualsiasi della vita dell'animale che ne è affetto, quindi anche alla nascita.

Q Quota di spese

Se la franchigia annuale è stata raggiunta, l'ERV si fa carico del 90% delle ulteriori spese sostenute. La quota del 10% corrisponde alle spese di cui lo stipulante deve farsi carico in prima persona in caso di sinistro.

R Razza

Sottospecie di animali che presentano caratteristiche comuni e che nascono in allevamenti. L'ERV riconosce le razze canine previste dalla FCI (Fédération Cynologique Internationale) nonché alcune altre razze. Una lista definitiva delle razze tra cui è possibile scegliere si trova sul sito web dell'ERV.

S Stipulante

Lo stipulante è la persona che ha sottoscritto un contratto d'assicurazione con l'ERV. Lo stipulante è il detentore dell'animale.

Svizzera

L'ambito di applicazione «Svizzera» comprende la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

T Termine di carenza

Periodo dopo l'inizio dell'assicurazione durante il quale le prestazioni non sono garantite. Per dettagli vedi cifra 2.2.

V Veterinario

È possibile trovare i veterinari e i terapeuti riconosciuti sul sito dell'assicurazione animali www.wau-miau.ch/domande.